

C O M U N E   D I   I N A R Z O  
P R O V I N C I A   D I   V A R E S E

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

(Art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241)

# I N D I C E

Pag.

Cap.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3

Cap.2 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI,  
RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE  
DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.

2.1. Destinatari dell'intervento

3

2.1. Tipologia e modalità dell'intervento

3

2.3. Interventi ordinari

3

2.4. Interventi straordinari

4

Cap.3 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO.

3.1. Assistenza economica di "minimo vitale"

5

3.2. Tipologia e modalità dell'intervento

5

3.3. Entità dell'intervento

6

3.4. Procedimento per l'ammissione al contributo di  
assistenza economica "minimo vitale"

6

3.5. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di  
bisogno

8

Cap.4 - PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN  
STATO DI BISOGNO.

4.1. Aveni diritto

9

4.2. Motivi di esclusione

9

4.3. Tipologia e modalità dell'intervento

9

Cap.5 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN  
ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO.

10

Cap.6 - INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA.

6.1. Contributi ad Enti

10

6.2. Contributi a privati

11

Cap. 1  
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

Cap. 2  
SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI  
RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE  
DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché di organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

2.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari

2.3. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata; a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dei richiedenti.

Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani per gli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

#### 2.4. Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno un mese prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire con tale intervento e le modalità con le quali lo scopo verrà raggiunto.

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

3.1. Assistenza economica di "minimo vitale"

Destinatari dell'intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani
- inabili
- persone o nuclei "a rischio"
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art.23 del DPR n.616/77
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico (18 anni se studenti)

Motivi di esclusione

- reddito superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art.433 del Codice Civile mod.dall'art.168 L.151/75) e che di fatto vi provvedano;
- ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie (quando vengono meno le cause).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

3.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Contributi mensili erogati con il criterio del "minimo vitale" ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle realinecessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, Enel ecc.), di costi di negozi alimentari, canone di affitto ecc.;
- esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il contributo viene concesso a tempo indeterminato e sino a revoca: esso de corre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Comunale la quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari; tale determinazione avrà cadenza annuale successivamente alla approvazione del bilancio preventivo e sarà relazionata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.

I termini di decorrenza, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, potranno essere modificati.

Gli assegni di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere comunale al giorno 27 di ogni mese

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.

### 3.3. Entità dell'intervento

L'entità del minimo vitale garantito viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del minimo vitale è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti nel modo seguente:

- a) tabella per l'applicazione del "minimo vitale" onnicomprensivo di spese per abitazioni e condominiali.

Capo Famiglia	importo mensile determinato in misura pari alla pensione minima INPS di L. 600.000.=
2° membro	importo mensile pari al 50% di quello del Capo Famiglia;
3° membro	importo mensile pari al 25%     "     "     "
4° membro	importo mensile pari al 25%     "     "     "
5° membro e successivi	importo mensile pari agli assegni familiari.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia ecc.) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

### 3.4. Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica "minimo vitale"

- a) apertura del caso

La apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, consigli di quartiere, gruppi di volontariati ecc.

b) documentazione richiesta

La documentazione richiesta è di tipo anagrafico:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.

di tipo economico:

- buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
- ricevute d'affitto;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dei redditi o modulo equivalente.

Per i bisogni non compresi nel "minimovitale" oltre alla suddetta documentazione, è richiesto:

- documentazione delle spese da effettuarsi;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni varie ecc.)

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono:

c) accertamenti

Per ogni richiesta l'Amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

- diretto, con visita domiciliare da parte del servizio sociale del Comune e dell'USSL che dovrà redigere relativa relazione;
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivela.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli Uffici competenti.

d) istruttoria

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta:

- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti;

I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti:

- relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

#### e) verifiche e controlli

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concesso a tempo indeterminato, sono di regola annuali) al fine di accertare la adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

### 3.5. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi; (**disoccupati ecc.**)
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento ecc.);
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore ai servizi sociali, sulla base di motivata proposta.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di L.50.000 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'economista comunale. In ogni caso anche l'intervento straordinario viene disposto sulla base di un'effettiva valutazione circa la sussistenza del reale stato di bisogno e seguito della relazione del servizio sociale.



Cap. 4  
PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE  
DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Ricovero anziani o handicappati bisognosi.

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

#### 4.1. Aveni diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

#### 4.2. Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra, oppure quando le persone oggetto dell'intervento dispongano di beni immobili.

#### 4.3. Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura e di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza ove istituita, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno accompagnamento ecc.);
- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minime spese una disponibilità economica giornaliera.

La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale di assistenza, ove istituita. Detto importo è periodicamente aggiornabile.

## Cap. 5

### CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO

Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricovero in istituti, convitti e frequenza asili nido.

L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

- relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;
- documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
- situazione dei redditi del nucleo familiare.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

La Giunta Comunale dispone la assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

## Cap. 6

### INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a Enti o privati.

#### 6.1. Contributi ad Enti

Destinatari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni impegnate nell'attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro ecc.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo. L'Istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per la assegnazione nell'anno successivo. All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore comunale competente. All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

## 6.2. Contributo a privati


Destinatari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile.

Alla istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio  
Comunale N. 21 in seduta del 29.04.1994

IL SINDACO  
prof. Silvana Vanetti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Carmela Alongi

---

Pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno 12 maggio 1994 per quindici GG.

~~senza opposizioni o reclami~~

Inarzo, Li 12 maggio 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr;ssa Carmela Alongi

---

In seduta del 24.5.1994

Atto N. 26592

Il Comitato Regionale di Controllo ha esaminato il presente Regolamento e la  
relativa deliberazione di adozione, senza alcun rilievo.

Inarzo, Li 3 giugno 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Carmela Alongi

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne pubblicato  
All'Albo Pretorio dal giorno 3.06.94 al giorno 17.6.94, senza opposizioni  
o reclami.

Inarzo, Li 17.06.1994

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Antonella Pietri

